



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 12.1

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Dicembre, alle ore 07:30, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giovanni Fogliato la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 302 / 2019

Punto numero 8 dell'ordine del giorno

OGGETTO: ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: TERMINI DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E DI ALTRI PROCEDIMENTI ANALOGHI.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	FOGLIATO GIOVANNI	X	
2	Vice Sindaco	CONTERNO BIAGIO	X	
3	Assessore	BORRELLI MASSIMO	X	
4	Assessore	BRIZIO ANNA	X	
5	Assessore	CIRAVEGNA LUCILLA	X	
6	Assessore	MESSA LUCIANO	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo, invita la Giunta a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai Servizi Demografici.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Servizi Generali, su impulso dell'Assessore ai Servizi Demografici.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Visti:

- L'articolo 2 (*Conclusioni del procedimento*) della Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, i cui commi 2, 3 e 4 così recitano:
 - 2. *Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*
 - 3. *Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*
 - 4. *Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.*
- L'articolo 7, comma 3, della legge 18.06.2009 n. 69 che così dispone:
...omissis... La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L'articolo 3 (*Termine per la conclusione del procedimento*) del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, così come rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 12/7/2010, che così dispone:
 - 1. *Per ciascun provvedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d'ufficio, è stabilito un termine di conclusione di 30 giorni.*
 - ...omissis...*
 - 3. *In casi eccezionali, il termine può essere portato a 180 giorni se i procedimenti riguardano l'acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.*

Visti, a quest'ultimo proposito:

- Le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, nonché, anche in derivazione di quest'ultima, la Circolare del Ministero dell'Interno n. K 28.1 del 08.04.1991 in ordine al "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano", nati da padre italiano con doppia cittadinanza o, dopo il 1° gennaio 1948, da madre italiana con doppia cittadinanza, per via amministrativa;
- La legge 05.02.1992 n. 91 avente ad oggetto "Nuove norme sulla cittadinanza", i cui articoli 2 e 4, comma 2, fra l'altro, prevedono quanto segue:
Art. 2
 - 1. *Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.*
 - 2. *Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla*

dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 4

1. ...omissis...

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

- Il DPR 12.10.1993 n. 572 recante il “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, di cui sopra;
- La sentenza della Corte di cassazione n. 4466 del 25/2/2009, la quale ha stabilito che il diritto alla cittadinanza italiana possa essere riconosciuto, ma solo per via giudiziale e non amministrativa, anche a chi risulta nato prima del 1/1/1948 da donna che abbia perduto la cittadinanza per matrimonio;
- L’articolo 16 del DPR 12.10.1993 n. 572, il quale prevede che l’accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall’autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti;
- L’articolo 14, comma 2 bis, del DL 04.10.2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2018 n. 132, prevedente che il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera;
- L’articolo 9 ter della legge n. 91/1992, così come aggiunto dalla Legge n. 132/2018, il quale prevede che il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 (coniuge straniero o apolide di cittadino italiano) e 9 (straniero o apolide, con o senza ascendenti italiani, che risiede da un certo numero di anni nel territorio italiano), della medesima legge 91/1992, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

Rilevato dunque che diversi procedimenti amministrativi in materia di acquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana sono già soggetti per legge a termini speciali rispetto a quelli generali di cui alla precitata legge n. 241/1990 e s.m.i., data anche la complessità del relativo iter amministrativo, che la normativa più recente ha infatti stabilito in 6 mesi o addirittura 48 mesi (procedimenti di cui agli art. 5 e 9 della legge n. 91/1992 e successive modificazioni, facenti capo direttamente al Ministero dell’Interno attraverso le Prefetture).

Effettuata una breve ricognizione e considerato che, oltre ai suddetti, alcuni altri procedimenti relativi all’acquisto della cittadinanza italiana, di competenza dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune:

- Sono di particolare complessità ed onerosità e possono richiedere un tempo ben maggiore di trenta, novanta giorni, o centoventi giorni specie quando il numero delle istanze risulta eccessivamente elevato in relazione alla classe dimensionale dell’Ente ed al personale d’ufficio chiamato a svolgere numerose altre attività inderogabili di anagrafe e stato civile (nascite, morti, ecc.);
- Oppure consistono in, o presuppongono o contengono, procedimenti o infraprocedimenti che per legge hanno un termine maggiore a quello generico di 30 giorni di legge.
- Trattasi in particolare dei seguenti procedimenti:
 - Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (*iure sanguinis*), come stabilito dalla precitata Circolare del Ministero dell’Interno K 28/1 o dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4466 del 25/2/2009, la quale ha stabilito che il diritto alla cittadinanza italiana possa essere riconosciuto, anche a chi risulta nato prima del 1/1/1948 da donna che abbia perduto la cittadinanza per matrimonio.

- Acquisto della cittadinanza italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2 (riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore o la maggiore età) od all'articolo 4, secondo comma (al diciottesimo anno di età da parte dello straniero nato in Italia), della succitata legge n. 91/1992;
- Trascrizione di atti e provvedimenti formati all'Esteri, relativi al riconoscimento o acquisizione della cittadinanza italiana;
- Rilascio di estratti o certificati di stato civile, occorrenti ai fini del riconoscimento o acquisizione della cittadinanza italiana.

Dato atto che il suddetto regolamento comunale attualmente ancora non prevede, per i sopra elencati procedimenti, termini speciali diversi da quelli generali di legge.

Ritenuto possibile, necessario ed opportuno provvedere a determinare in misura maggiore a quella attuale di legge e di regolamento, e precisamente in quella, consentita dalla legge, di 180 giorni la durata massima di tutti i suddetti procedimenti.

Ritenuto inoltre di stabilire che la presentazione delle relative istanze sia effettuata previo appuntamento con l'ufficio competente, il quale lo assegnerà in relazione al carico di lavoro del personale addetto.

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa residuale della Giunta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 60 dello Statuto comunale e del precitato articolo 3 del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

Dato atto che la presente deliberazione, non comporta impegni o comunque oneri particolari in ordine alla situazione di bilancio, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1°comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Servizi Generali: FAVOREVOLE
Firmato digitalmente dott. Costanzo Fissore.

Dato che non risulta necessario acquisire il parere contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato dal D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire che, ad integrazione delle schede allegate al vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana, per quanto di competenza del Comune ed ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, sono i seguenti:

Procedimento amministrativo	Termine di conclusione
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (<i>iure sanguinis</i>), come stabilito dalla precitata Circolare del Ministero dell'Interno K 28/1 o dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4466 del 25/2/2009	180 gg dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista
Acquisto della cittadinanza italiana secondo le modalità di cui	180 gg dalla presentazione

Procedimento amministrativo	Termine di conclusione
all'articolo 2 (riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore o la maggiore età) od all'articolo 4, secondo comma (al diciottesimo anno di età da parte dello straniero nato in Italia), della legge n. 91/1992.	della domanda completa della documentazione prevista
Trascrizione di atti e provvedimenti formati all'Estero, relativi al riconoscimento o acquisizione della cittadinanza italiana.	180 gg dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista
Rilascio di estratti o certificati di stato civile, occorrenti ai fini del riconoscimento o acquisizione della cittadinanza italiana	180 gg dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista

- 2) Di stabilire che, di norma, la presentazione delle relative istanze sia effettuata previo appuntamento con l'ufficio competente, il quale lo assegnerà in relazione al carico di lavoro del personale addetto.
- 3) Di stabilire che i Servizi Demografici e l'Ufficio Trasparenza provvedano tempestivamente ad aggiornare le relative informazioni presenti sul sito internet e sull'Amministrazione trasparente e a predisporre specifica modulistica.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovanni Fogliato

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Claudio Chianese